SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 794)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1980

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di oltre 12 anni dal verificarsi del sisma che tanto duramente colpì le popolazioni della Valle del Belice, risultano ancora da risolvere taluni problemi portati a conoscenza del Governo direttamente dai sindaci della zona.

Con il presente disegno di legge sono state recepite, pur nei limiti imposti dall'attuale critica situazione economica, le istanze delle popolazioni e si confida che i problemi ancora sospesi si avviino sollecitamente a definitiva soluzione.

I fondi stanziati dal 1968 in poi, per quanto riguarda le opere pubbliche, sono stati impegnati sia per i lavori da eseguire nella totalità dei comuni terremotati (oltre quelli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

del Belice i comuni dichiarati danneggiati sono 115) sia nei comuni a totale o parziale trasferimento, nelle nuove zone, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltrechè per concessione di contributi a privati.

Per la ristrutturazione ed il risanamento dei vecchi centri, posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e da effettuarsi sulla base di piani particolareggiati approvati dalla Regione, con previsioni che vanno al di là del puro e semplice ripristino dei danni causati dal sisma, non è stato mai predisposto alcuno specifico stanziamento dei fondi. Appare evidente, pertanto, la necessità di nuovi interventi finanziari intesi a coprire il fabbisogno per la totale ricostruzione dei comuni della Valle del Belice a parziale o totale trasferimento, nonchè a soddisfare le esigenze più urgenti dei comuni indicati nell'articolo 11 della legge n. 178 del 1976.

Tenuto presente quanto sopra e tenuto conto, altresì, degli elementi già in possesso dell'Ispettorato generale per le zone terremotate di Palermo e di quelli forniti dai comuni e dalle sezioni autonome del Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani, le occorrenze finanziarie riguardano il completamento delle opere in corso di realizzazione e delle urbanizzazioni secondo i programmi approvati; le nuove urbanizzazioni per il reperimento dei lotti da utilizzarsi per le abitazioni private; la ristrutturazione dei vecchi centri e la riparazione dei beni pubblici e di uso pubblico.

La complessiva somma che per tali esigenze è stata prevista in questo provvedimento, inferiore alle esigenze segnalate dagli uffici locali (le cui indicazioni derivano da calcoli di massima e non da progetti esecutivi e, pertanto, potranno subire variazioni in sede esecutiva), tiene conto di quanto disponibile ancora sui precedenti finanziamenti e ancora da ripartirsi.

È altresì prevista la spesa complessiva di 4 miliardi, ripartita in tre anni finanziari, per la manutenzione e per l'esecuzione delle opere necessarie alla funzionalità dei ricoveri provvisori nonchè per opere di sistemazione degli scarichi degli insediamenti civili costituiti dalle baraccopoli.

Sino ad oggi è stato eliminato solo un modestissimo quantitativo di alloggi provvisori, tenuto conto che, malgrado siano stati concessi i contributi per la costruzione di circa 6.000 abitazioni private, una parte di esse, già ultimate, potranno essere occupate solo dopo che l'Enel, cui i relativi lavori sono stati dati in concessione, avrà effettuato gli occorrenti allacciamenti elettrici, mentre la costruzione di molte altre abitazioni è stata sospesa dagli interessati in attesa dell'aumento del contributo, aumento recentemente concesso con il decreto ministeriale 16 novembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979.

Si confida che, con la spesa prevista potrà farsi fronte alla manutenzione e alla successiva demolizione, man mano che saranno sgombrate, delle baracche esistenti.

Per quanto attiene alle opere di riparazione e ricostruzione di alloggi privati, i fondi stanziati con le varie leggi di intervento, sono risultati insufficienti.

Dalle notizie fornite dai comuni interessati, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge n. 178 del 1976 si rileva che le prime unità immobiliari da ricostruire o da riparare sono aumentate dalle 16.104, indicate in sede di ripartizione dei fondi dalla legge n. 178 del 1976, alle 19.401, aggiornate a seguito della emanazione della legge n. 464 del 1978, mentre le unità immobiliari successive alle prime, da riparare o da ricostruire, sono state indicate in 17.502, con un totale complessivo, quindi, di 36.903 unità immobiliari, la maggior parte delle quali si ritiene a questo momento che potranno essere ricostruite in sito.

In molti casi, in atto non quantificabili, sullo stesso lotto potranno essere realizzate più unità immobiliari.

Le notizie fornite dai comuni interessati in ordine al numero delle unità immobiliari da ricostruire o da riparare, al numero dei lotti occorrenti, ed alla relativa spesa, sono frammentarie e di larga massima, non es-

sendo determinabili attualmente le necessità dipendenti dalla ristrutturazione e dal risanamento dei vecchi centri, per i quali non solo non esistono progetti esecutivi, ma in molti casi neanche strumenti urbanistici regolarmente approvati dalle competenti autorità regionali.

Infine non è possibile operare una netta determinazione degli aventi diritto a contributo, sia per le prime, che per le successive unità immobiliari, dipendendo ciò da un riscontro della legittimità delle richieste sulla base dei documenti che saranno presentati dagli interessati.

Anche per questa voce di spesa, si tiene conto delle somme ancora disponibili e della opportunità di seguire ulteriormente l'andamento dell'opera di ricostruzione.

Oltre al rifinanziamento della ricostruzione in atto, sono previste alcune norme che rifinanziano o chiariscono la portata di precedenti disposizioni. Di esse si segnalano quella sulla fornitura di energia elettrica alle famiglie alloggiate nelle baracche (art. 4); quella sulla proroga delle funzioni dell'Ispettorato generale per le zone terremotate, resa necessaria dal protrarsi dell'opera di ricostruzione (art. 6); quella sulla concessione dei lavori ai comuni, in caso di mancata dichiarazione di rifiuto entro trenta giorni dalla richiesta, ai fini di accelerazione delle procedure (art. 7); quella sulla retrocessione delle aree, ad un prezzo opportunamente contenuto nei imiti della indennità di esproprio (art. 9); quella sulle esenzioni tributarie (art. 13); quella sulla devoluzione del contributo, in mancanza del coniuge, agli eredi (anzichè agli ascendenti e discendenti conviventi), che ha lo scopo di ridurre i casi di mancata utilizzazione del contributo medesimo (art. 14).

Infine la scarsità di personale disponibile per la partecipazione alle commissioni comunali, che si deve registrare anche dopo l'emanazione della legge 464 del 1978, induce a prevedere (art. 8) l'assunzione di personale laureato a contratto per non oltre tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonchè per gli interventi necessari indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1982-1985, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 26 miliardi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-1985 secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

A valere sullo stanziamento di cui al primo comma, la somma di lire 10 miliardi sarà utilizzata nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole « la spesa ammissibile non potrà superare quella determinata », sono sostituite dalle seguenti: « la spesa sarà quella determinata ».

L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purchè compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purchè il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

Nella ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo da assegnare ai singoli proprietari è diminuito del cinque per cento.

Art. 3.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonchè per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-1983 secondo quote che verranno determinate in

sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 5.

L'importo massimo del contributo di lire 10 milioni per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come sostituito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 14 milioni.

Con il decreto ministeriale da emanarsi in applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'importo massimo di cui al comma precedente viene aggiornato in misura proporzionale all'aggiornamento del costo a metro quadrato previsto per la ricostruzione della prima unità immobiliare. Il contribu-

to per la riparazione nella misura aggiornata viene concesso purchè non sussista titolo al contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa.

L'anticipazione del 20 per cento prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi rispettivamente degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Art. 6.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato per le zone terremotate della Sicilia potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

Art. 7.

La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbiche di cui all'articolo 1 della presente legge sono eseguite in concessione dai comuni interessati,

che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale laureato a contratto privato con il trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare dieci cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile che siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni e cinque cittadini laureati in giurisprudenza.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 per partecipare alle Commissioni comunali di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le Commissioni comunali medesime.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 185 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Art. 9.

In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree già espropriate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta.

Art. 10.

Il settimo ed ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dal seguente:

« Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dall'Ispettorato generale per le zone terremotate, previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio. Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori vistato dal sindaco ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato:

« Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore ».

Art. 12.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della ricostruzione sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 13.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè di concessione governativa, già prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

Art. 14.

Nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, agli eredi purchè non aventi diritto al contributo per altre unità immobiliari ».